

Art. 3.10 - Nuova edificazione

La nuova edificazione può essere di due tipi:

- di completamento, quella volta a realizzare nuovi volumi su aree libere, ad insufficiente utilizzazione fondiaria, o su aree che necessitano di completo rinnovo dei manufatti esistenti;
- di nuovo impianto, quella volta alla utilizzazione edificatoria di aree inedificate o prive in parte e del tutto di opere di urbanizzazione da disciplinare con appositi indici, parametri ed indicazioni tipologiche specifiche.